



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro ex dipendente **MAGGIO Alessan-
dro** - Resistenza - Mandato difesa all'avv. **Giuseppe FANELLI**.

L'anno millenovecentonovant aquattro , il giorno 9 (nove)

del mese di S e t t e m b r e , alle ore 09.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Arturo M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA 3. Pasquale BARNABA'

4. Bruno COSTONE 5. Eduardo MURIANO

6. Daniele POTTI' (a.g.) 7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria Teresa CONTE (con diritto a voto) 9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco LUCIBELLO

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dall'ex dipendente **MAGGIO Alessandro**, rappresentato e difeso dall'avv. **Vincenzo POLLICORO**, inteso ad ottenere il diritto alla qualifica di dirigente dall'1/9/1973 o, quanto meno, dal 3/11/1987 alla data di quiescenza

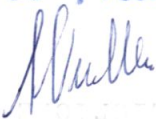
e, quindi, la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze retributive per il medesimo periodo, nonché al pagamento delle spese del giudizio;

- CONSIDERATO che la richiesta risulta infondata in quanto per lo stesso periodo il posto di dirigente tecnico è stato ed è coperto formalmente e sostanzialmente;
- ATTESO che il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 31/gennaio/1995;
- RITENUTO, pertanto, potersi procedere alla nomina del legale per la difesa delle tesi aziendali;
- VISTO il bilancio di previsione 1994;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04/10/1986;
- VISTO l'art. 6 T.U. del 1925;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

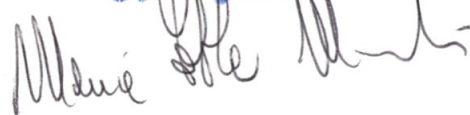
D E L I B E R A

- di resistere al ricorso in narrativa specificato promosso dall'ex dipendente MAGGIO Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo POLLICORO, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Giuseppe FANELLI con studio in Grottaglie (TA);
- di porre la presuntiva spesa di f.2.000.000.= (duemilioni), oltre a I.V.A. e CAP, in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di f. 700.000 (settecentomila), oltre a I.V.A. e CAP, a favore del professionista officiato, quale acconto per il compenso dovuto.-

Il Presidente



Il Segretario



23 SET. 1994

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

26 NOV. 1994

Resa esecutiva il

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 23/settembre/1994

N. di protocollo 1757/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Egr.
Avv. Giuseppe FANELLI
Via Firenze, 40

GROTTAGLIE (TA)

RACCOMANDATA A.R.

Comunichiamo che la Commissione Amministratrice di questa Azienda, con deliberazione n. 206 adottata in data 9/settembre/1994 - che si allega in copia -, ha deciso di conferire incarico alla S.V. per la difesa dell'A.M.A.T. avverso il ricorso promosso dall'ex dipendente MAGGIO Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo POLLICORO.

Tanto premesso trasmettiamo, compiegati alla presente, il ricorso in originale e foglio uso bollo regolarmente firmato a margine del Direttore di Esercizio quale legale rappresentante dell'Azienda, per le conseguenziali determinazioni di competenza della S.V.-

Per i chiarimenti della questione ed eventuali copie di documentazione la S.V. potrà rivolgersi al Capo Area del Personale dott.ssa Maria FABIOLA.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 22/settembre/1994

N. di protocollo 8733/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 9/settembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 -
202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 -
211 - 212 - 213 - 215 - 216.-

Distinti saluti.

P.R. *[Signature]*
es-p-plu

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

Cefo Alex. Pizzocardi
x C.A.

Avv. Vincenzo Pollicoro
Patrocinante in Cassazione
Via Pitagora, 24 - Tel. 27.862
74100 - Taranto

Al Sig. Pretore e Giudice del Lavoro

INTORNO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
1994
1661 09012

TARANTO

Maqqio Alessandro, nato a Taranto il 9/10/1933,
ivi residente ed elettivamente domiciliato in via
Pitagora n.24, presso l'avv. Vincenzo Pollicoro,
dal quale è rappresentato e difeso con mandato in
margine al presente atto,
premessi:
a) che nell'ottobre 1955 veniva assunto nelle
dipendenze dell'Azienda Municipalizzata Autotra-
sporti Taranto (A.M.A.T.);
b) che l'istante è attualmente inquadrato - e da
circa 20 anni - nel 2° livello della contrattazione
collettiva di settore, quale funzionario principa-
le;
c) che è stato nominato funzionario principale
quando l'A.M.A.T. era ancora Azienda di tipo B, ed
è rimasto tale anche dopo che l'Azienda è diventata
di tipo A;
d) che nell'agosto 1973 gli fu affidata la dire-
zione e la responsabilità totale del settore
"officina-deposito", il cui posto di organico non
era coperto;
e) che nel 1985, a seguito di concorso veniva
assunto dalla convenuta l'ing. Piero Rizzo, per

AMAT - TARANTO
23.08.94 000318
SEGRETARIA GENERALE

N. Cron. Mod. A
Ind. Taranto L. 3.210
Taranto, 29/7/1994

W

Avv. VINCENZO POLLICORO
Vi conferisco mandato per rappre-
sentarmi e difendermi nel presen-
te giudizio, nella esecuzione, nonché
in grado di appello, conferendo
all'opera ogni facoltà di legge
compreso quello di transigere
e conciliare.
Taranto 29/7/1994

Maqqio Alessandro
è autografo
av. Vincenzo Pollicoro

Corporazione di C. E. E. E. E.
N. 1000 1000

DECRETI DI CONCESSIONE

essere utilizzato nel suddetto settore;

f) che, però, tenuto conto della situazione, venutasi a creare, della accresciuta dimensione aziendale e delle conseguenti maggiori esigenze, con l'assunzione del Rizzo l'A.M.A.T. divise il settore "officina-deposito" in due settori autonomi ("officina" e "deposito"), dei quali solo il settore "officina" veniva affidato alla responsabilità dell'ing. Rizzo, mentre il "deposito" rimase affidato al ricorrente;

g) che, dopo circa 4 anni (1/1/1988) l'ing. Rizzo si dimise e, da quel momento, il settore "officina" fu nuovamente affidato alla direzione e responsabilità del deducente;

h) che nel periodo anzidetto l'istante ha svolto mansioni di "dirigente" del o dei settori "officina" e "deposito", anche perchè:

- il sig. Bisci Francesco, dirigente del settore, per gravi problemi di salute e per non meno importanti problemi di famiglia, era quasi sempre assente dal lavoro (a voler sommare i periodi di presenza in Azienda, gli stessi non dovrebbe superare i 5 anni rispetto ai 14 circa da considerare) e per lunghi periodi, chiaramente incompatibili con le esigenze della continuità di azione di direzione

nel o nei settori (in pratica i rientri in azienda del Bisci erano effettuati e finalizzati soprattutto alla conservazione del posto);

- dopo il pensionamento del Bisci, avvenuto il 3/11/1987, della sostituzione dello stesso fu incaricato il sig. Giuseppe Ferrante;

- Tale sostituzione, però, fu solo formale, in quanto il Ferrante, essendo già totalmente impegnato nel settore "movimento", del quale era ed è dirigente, si trovava nella obiettiva impossibilità di occuparsi anche dell'altro settore (con ambiti e sedi direzionali diversi), il quale rimase sostanzialmente ed interamente affidato alla responsabilità del ricorrente, che aveva già accumulato la necessaria esperienza, non posseduta invece dal Ferrante;

- dal 1/11/1991 il Ferrante, essendo stato nominato anche direttore dell'Azienda (in sostituzione dell'ing. Cavaliere, dimessosi), ha dimesso la suddetta responsabilità formale, dei settori officina e deposito;

- dalla anzidetta data i due settori sono stati poi affidati anche formalmente al ricorrente, il quale ha continuato a svolgere le funzioni di "dirigente", senza alcuna altra presenza o filtro,

sia pure formale;

i) che, in ogni caso, nei periodi sopra considerati l'istante ha sempre collaborato direttamente ed esclusivamente con il direttore di esercizio, senza interposizione alcuna, come unico responsabile del o dei settori officina e deposito;

l) che il deducente ha sempre percepito, fino al 31/12/1987, il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di 2° livello, mentre per il periodo successivo (dal 1/1/1988) ha percepito quella di primo livello;

m) che per tutte le ragioni di cui sopra è evidente il diritto dell'istante di ottenere:

- il riconoscimento della qualifica di dirigente dal 1/8/1973 in poi, o, quanto meno, dal 3/11/1987, data di pensionamento del Bisci;

- il pagamento della differenza di trattamento economico fra quella percepita e quella del dirigente dal 1/8/1973, o, quanto meno, dal 3/11/1987 in poi e, per il periodo precedente, per tutta la durata delle sostituzioni del Bisci;

- in via subordinata il riconoscimento della qualifica di funzionario superiore (1° livello), con corresponsione del relativo trattamento economico, dal 1/8/1973 al 31/12/1987, e con pagamento delle

conseguenziali differenze di retribuzione;

n) che, ai fini dell'accoglimento delle richieste di cui sopra, va considerato che il o i settori "officina-deposito" (gli altri settori sono, il "movimento" e l'"amministrazione") sono di fondamentale importanza per l'Azienda, in quanto è da esso che dipende la concreta possibilità di espletare il servizio;

o) che l'A.M.A.T., in altri casi simili, ha sempre riconosciuto le superiori funzioni, riconoscendo la qualifica o, quanto meno, il trattamento economico proprio del livello delle mansioni esercitate;

p) che l'istante ha diritto a quanto sopra in applicazione della contrattazione collettiva per i dipendenti da aziende esercenti i servizi di auto-transporto in concessione, sempre recepita dall'Azienda con regolare atto deliberativo (anche per quanto riguarda, ovviamente, il C.C. per i dirigenti), della legislazione vigente e, ove occorra, dell'art.36 della Costituzione;

chiede

alla S.V. di voler, disattesa ogni avversa e diversa deduzione e richiesta, che tutte si impugnano e disconoscono nel modo più radicale:

1) Dichiarare che Maggio Alessandro ha diritto

alla qualifica di "dirigente" dal 1/8/1973 o,

quanto meno, dal 3/11/1987 in poi.

2) Condannare l'A.M.A.T., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della differenza di trattamento economico fra quella di dirigente e quella effettivamente percepita, con decorrenza dal 1/8/1973 o, in subordine, per i periodi di sostituzione del dirigente Bisci e, definitivamente, dal 3/11/1987, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal giorno di maturazione di ogni singolo credito fino a quello del soddisfo.

3) Subordinatamente dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 1° livello dal 1/8/1973 in poi e, conseguentemente, condannare l'A.M.A.T., al pagamento della differenza di trattamento economico fra quello di 1° livello e quella effettivamente percepita, relativamente al periodo 1/8/1973-31/12/1987, con svalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal giorno di maturazione dei crediti fino a quello del soddisfo.

2) Condannare, inoltre, l'Azienda convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo

Pollicoro, el per anticipazione fattane. 1990

3) Dichiarare esecutiva la emananda sentenza.

Ai fini probatori si producono i CC.CC.⁷ per i dipendenti da aziende esercenti il servizio di trasporto in concessione e per i dirigenti, nonché la documentazione richiamata in premessa e dalla quale risultano le circostanze indicate (n.19 documenti) e di cui all'indice del fascicolo di parte.

Si chiede inoltre interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e prova per testi (Caso Giovanni, De Giorgio Cosimo, Ferrante Francesco, Dettoli Francesco, Scialpi Francesco, tutti dipendenti A.M.A.T.; e gli altri che saranno indicati nel termine assegnando) sulle circostanze di fatto della premessa, il cui onere probatorio è a carico del ricorrente.

Salvezze illimitate.

Taranto 29 luglio 1994

anwendbar

Il Pretore

letto il ricorso che precede;

vista la legge n.533/1973;

fissa

l'udienza del

31/1/95 ore

ore

Gran 270644

con la continuazione per la discussione del ricorso.
ordinando la personale comparizione delle parti
di nuovo al dr. Fischetti
e disponendo che copia del presente provvedimento e
del ricorso che precede sia notificata alla contro-
parte nel termine di dieci giorni.

Taranto *3/8* 1994.

Il Pretore

Il Cancelliere

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Nunzia Morlato)

Copia conforme all'originale
Taranto 23 AGO. 1994

IL CANCELLIERE



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al sig. Azzeola Tanti -
capilista Autotrasporti TARANTO (AMAT) in persona del suo
legale rappresentante pro tempore con sede
abitante in Taranto - Via

me ne ha consegnata copia conforme all'originale

Le mani

Segretario

PASQUALE VESPERTINA
ASSISTENTE UNEP
Corte di Appello di Lecce
Sez. Distaccata di Taranto

29.8.94